



**ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
"GRANATIERI DI SARDEGNA"**

**STATUTO**

**ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
"GRANATIERI DI SARDEGNA"**

**STATUTO**

(D.P.R. N. 154 DEL 08/03/77)

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1954, n. 1274, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'Associazione nazionale Granatieri di Sardegna, in Roma;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 04 agosto 1963, n. 1239, recante modificazioni all'articolo 20 del predetto statuto;

**VISTO** l'articolo 16 del Codice civile;

**RAVVISATA** l'opportunità di approvare sotto forma di "nuovo testo di statuto", gli emendamenti al vigente statuto sociale che il competente Consiglio nazionale ha ritualmente deliberato nella seduta del 10 aprile 1976;

**UDITO** il parere del Consiglio di Stato;

**SULLA** proposta del Ministro per la Difesa;

**DECRETA**

E' approvato il nuovo testo dello Statuto dell'Associazione nazionale Granatieri di Sardegna, annesso al presente decreto, composto di n. 31 articoli e vistato dal Ministro per la Difesa. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella "Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 08 marzo 1977

Visto: il Guardasigilli: Bonifacio

Decreto n.154 registrato alla Corte dei Conti, addì 22 aprile 1977

Registro n. 10 Difesa, foglio n.276.

**VISTO**  
d'ordine del Presidente della Repubblica  
**IL MINISTRO PER LA DIFESA**  
F.to LATTANZIO

**STATUTO  
DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE GRANATIERI  
DI SARDEGNA\***

**Capo I**

**Art. 1**

L'Associazione nazionale Granatieri di Sardegna ha sede in Roma.

**Art. 2**

L'associazione è apolitica ed ha i seguenti scopi:

conservare e rafforzare tra i granatieri in congedo i sentimenti di fraternità e solidarietà che, nati dall'adempimento del comune dovere verso la Patria, hanno sempre costituito particolare caratteristica del corpo;

mantenere desto, nello spirito dei vecchi e giovani granatieri in congedo e nella coscienza di tutti gli italiani, il ricordo delle trisecolari glorie dei Granatieri di Sardegna, mediante cerimonie, commemorazioni, conferenze e pubblicazioni diverse;

assistere moralmente e materialmente i soci bisognosi e le loro famiglie.

**Art. 3**

Possono appartenere all'Associazione nazionale Granatieri di Sardegna, in qualità di soci ordinari, tutti coloro che appartennero al corpo.

I Granatieri decorati di Medaglia d'Oro al Valor Militare, gli Ufficiali Generali Comandanti o già Comandanti della Divisione e della Brigata Granatieri di Sardegna, i Colonnelli che hanno comandato i Reggimenti Granatieri, i Tenenti Colonnelli che hanno comandato i Battaglioni della Brigata, i granatieri che hanno ricoperto la carica di Presidente Nazionale dell'Associazione, sono soci d'onore.

E' socio d'onore altresì il granatiere che ha ricoperto la carica di Presidente onorario dell'Associazione.

Per deliberazione del Comitato centrale, e su proposta motivata del presidente dell'Associazione e dei componenti del Consiglio nazionale, possono essere nominati soci benemeriti i soci ordinari od enti che, in qualunque forma o modo abbiano reso alti servizi all'Associazione.

---

\* con le modifiche di cui al decreto in data 26 luglio 1995 del Ministero della difesa.

I militari in servizio non possono ricoprire cariche in seno all'Associazione, peraltro possono prendere parte alle assemblee riguardanti il funzionamento interno dell'Associazione e delle Sezioni. Nei rapporti interni associativi tra i granatieri non esistono differenze di grado o di qualifiche sociali.

#### **Art. 4**

L'iscrizione del socio viene fatta presso la Sezione nel cui territorio il granatiere in congedo risiede.

Per essere ammesso all'Associazione l'aspirante deve presentare domanda scritta alla Sezione locale che decide in merito; contro eventuali deliberazioni negative è ammesso il ricorso al Presidente del Centro regionale competente per territorio.

I granatieri di qualsiasi grado in servizio a Roma, possono iscriversi alla Sezione di Roma.

#### **Art. 5**

La qualifica di socio si perde per i seguenti motivi: ;

- a. dimissioni volontarie;
- b. morosità;
- c. indegnità.

Il provvedimento di cui alla lettera c) è di competenza del Consiglio dei Probiviri su denuncia da parte di qualsiasi socio.

### **Capo II**

#### **Art. 6**

Gli organi dell'Associazione sono:

1. organi centrali:
  - a. Presidente nazionale;
  - b. Presidente onorario;
  - c. Vice Presidente nazionale;
  - d. Consiglio Nazionale;
  - e. Comitato centrale;
  - f. Collegio dei Probiviri;
  - g. Collegio dei Revisori dei conti;
  - h. Centro studi.
2. organi periferici:
  - a. Centri regionali;
  - b. Centri provinciali;
  - c. Sezioni;
  - d. Nuclei.

Il Presidente nazionale rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di legge, morali e amministrativi, e ne è il responsabile.

#### **Art. 7**

Nella località dove non sia possibile raccogliere il numero minimo di dieci soci ordinari, necessario per la costituzione di una Sezione, gli aderenti si costituiscono in Nucleo, facente capo alla Sezione territorialmente più vicina. Il Nucleo è retto da un fiduciario, nominato dal Presidente della Sezione, il quale fa parte, di diritto, del Consiglio di Sezione.

#### **Art. 8**

Le Sezioni sono costituite in quelle località dove si possono raccogliere almeno dieci granatieri che siano soci ordinari. La loro costituzione, su proposta del Presidente del Centro provinciale, deve essere approvata dal Presidente del Centro regionale il quale ne riferisce alla Presidenza nazionale, inviando il relativo verbale.

#### **Art. 9**

Il Presidente della Sezione segue le direttive del Presidente del Centro provinciale e ne facilita il compito. E' in sua facoltà sentire il parere del Consiglio di Sezione su tutte le questioni sulle quali egli ritenga di interpellarlo. Tale parere è obbligatorio per quelle iniziative che comportino aggravii di bilancio per la Sezione.

#### **Art. 10**

Le Sezioni che superino il numero di venticinque iscritti possono eleggere un Vice Presidente. Il Presidente e il Vice Presidente della Sezione sono eletti dal Consiglio di Sezione nel proprio seno. Nelle Sezioni che non hanno il Vice Presidente, il consigliere anziano sostituisce, in caso di assenza, il Presidente.

#### **Art. 11**

Il Consiglio di Sezione è costituito da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri.

Il Consiglio di Sezione è convocato dal suo Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta almeno la metà dei Consiglieri.

### **Art. 12**

Il Segretario della Sezione, nominato dal Presidente coadiuva il Presidente e provvede alle varie incombenze amministrative.

### **Art. 13**

L'Assemblea generale dei soci della Sezione dovrà riunirsi almeno una volta all'anno o quando i due quinti dei soci ne richiedano la convocazione. Le votazioni hanno luogo a maggioranza assoluta degli iscritti.

## **Capo III**

### **Art. 14**

I Centri provinciali sovrintendono e coordinano l'attività associativa delle Sezioni comprese nel territorio della Provincia. I Presidenti dei Centri provinciali vengono eletti dai Presidenti delle Sezioni competenti e possono essere scelti anche tra granatieri non Presidenti di Sezione.

### **Art. 15**

I Centri regionali, in analogia a quanto disposto dall'art. 131 della Costituzione italiana, sono:

1. Piemonte; 2. Valle d'Aosta; 3. Lombardia; 4. Trentino-Alto adige; 5. Veneto; 6. Friuli Venezia-Giulia; 7. Liguria; 8. Emilia-Romagna; 9. Toscana; 10. Umbria; 11. Lazio; 12. Marche; 13. Abruzzi; 14. Molise; 15. Campania; 16. Puglia; 17. Basilicata; 18. Calabria; 19. Sicilia; 20. Sardegna.

I Centri regionali sovrintendono e coordinano l'attività associativa delle Sezioni e dei Centri provinciali.

Hanno la loro sede preferibilmente nel capoluogo della Regione.

### **Art. 16**

I Centri regionali sono costituiti da un Consiglio direttivo Regionale composto dal Presidente, da un Vice Presidente, dai Presidenti dei Centri provinciali e Presidenti di Sezione. Il Presidente a sua scelta nomina un Segretario. I Presidenti si avvalgono, ai fini organizzativi e del coordinamento, dei Presidenti dei Centri provinciali.

Il Presidente e il Vice Presidente vengono eletti a maggioranza dai Presidenti dei Centri provinciali e di Sezione e possono essere scelti anche tra granatieri non aventi alcuna carica associativa. Nelle Regioni dove esiste una sola Sezione, il Presidente di questa esercita le funzioni di Presidente di Centro regionale. Il Consiglio direttivo regionale si riunisce almeno una volta all'anno anche per deliberare tempestivamente sulla relazione consuntiva e preventiva, diramata almeno un mese prima della convocazione del Consiglio nazionale, dal Comitato centrale.

## **Capo IV**

### **Art. 17**

Il Consiglio nazionale è il supremo organo regolatore di ogni attività associativa ed organizzativa su piano nazionale.

Esso si compone del Presidente nazionale, del Vice Presidente nazionale, dei Consiglieri nazionali componenti il Comitato centrale e di tutti i Presidenti di Centro regionale.

### **Art. 18**

Il Consiglio nazionale si riunisce almeno una volta all'anno, preferibilmente in Roma, per la discussione, tra l'altro, della relazione consuntiva e preventiva presentata dal Comitato centrale; ogni tre anni per l'elezione del Presidente dell'Associazione, del Vice Presidente nazionale, dei Consiglieri componenti il Comitato centrale, dei componenti del Collegio dei Revisori dei conti ( N.B. eliminata la dicitura "da scegliersi tra i soci residenti a Roma"), dei componenti del Collegio dei Proviviri, dei componenti il Centro Studi, nonché del Presidente onorario. Alle elezioni del Presidente nazionale e dei Consiglieri componenti il Comitato centrale, partecipano soltanto i Presidenti dei Centri regionali.

Il Consiglio nazionale può riunirsi in seduta straordinaria su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei membri, per deliberare su eccezionali ed urgenti problemi interessanti l'Associazione. Il Presidente onorario viene eletto dal Consiglio nazionale e rimane in carica per la durata di tre anni. Stralcio dei verbali relativi alle elezioni deve essere inviato al Ministero della Difesa, per conoscenza.

### **Art. 19**

Il Comitato centrale realizza nello spirito e nella lettera le direttive di massima impartite dal Consiglio nazionale e prende deliberazioni che, per il loro carattere d'urgenza, non possono essere tempestivamente dal Consiglio nazionale.

Tali deliberazioni vengono poi sottoposte all'approvazione del Consiglio stesso nella riunione che sarà tenuta.

Il Comitato centrale si compone:

- del Presidente nazionale;
- del Vice Presidente;
- di un Consigliere Segretario nazionale;
- di un Consigliere amministrativo;
- di un Consigliere addetto all'assistenza;
- di un Consigliere addetto alla stampa ed alla propaganda;
- di un Consigliere addetto alla organizzazione.

Il Comitato centrale si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di tre dei suoi membri.

### **Art. 20**

In caso di dimissioni contemporanee di oltre la metà dei membri, compreso il Presidente, il Comitato centrale resta in funzione per l'ordinaria amministrazione ed indice contemporaneamente la convocazione, entro il termine di sessanta giorni, del Consiglio nazionale, per l'elezione del nuovo Comitato centrale. In caso di dimissioni di uno o due membri del Comitato centrale, è devoluta al Presidente dell'Associazione la scelta dei sostituti temporanei, attingendoli dal Collegio dei Probiviri, fino alla convocazione del Consiglio nazionale.

### **Art. 21**

Il Collegio dei Probiviri è eletto dal Consiglio nazionale ogni tre anni. Le votazioni hanno luogo a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio nazionale. Il Collegio è composto da sette membri che concorrono a costituire i Collegi giudicanti, formati da quattro propri componenti oltre il Presidente. Ha funzione disciplinare nei confronti di tutti gli iscritti all'Associazione.

### **Art. 22**

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha funzione di verifica delle registrazioni contabili con le relative documentazioni. Redige annualmente la relazione sul bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio nazionale e partecipa, su convocazione del Presidente dell'Associazione, alle riunioni del Consiglio nazionale e del Comitato centrale. Il Collegio è composto da:

- un Presidente;
- due Revisori effettivi;



- due Revisori supplenti, eletti dal Consiglio nazionale con distinte votazioni e rimangono in carica per tre anni.

### **Art. 22 bis**

Il Centro Studi ha il compito di ricercare, studiare e proporre soluzioni ai problemi statutari e promozionali che richiedono l'aspetto concettuale un approfondimento delle tematiche intese ad aggiornare e perfezionare le attività previste dalle finalità associative in connessione con l'evoluzione delle istituzioni e con i mutamenti delle esigenze della vita sociale.

Inoltre il suo compito è quello di esaminare le questioni di rilevanza morale per il mantenimento e la salvaguardia delle tradizioni della Specialità e di coordinare tutte le iniziative di carattere culturale, pubblicitario e sportivo.

Il Centro è costituito da un Presidente e quattro Granatieri membri, nominati dal Consiglio nazionale, chiamati ad operare a titolo gratuito ed a restare in carica lo stesso periodo di durata della Presidenza nazionale; uno dei quattro membri assumerà le funzioni di Segretario del Centro.

Ai lavori del Centro potranno essere invitati, di volta in volta, esperti nelle diverse materie (storiche, giuridiche-amministrative, sociali, militari e sportive).

### **Art. 23**

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio nazionale è necessaria la presenza di almeno metà dei Consiglieri nazionali. I Presidenti dei Centri regionali possono farsi rappresentare, con delega scritta, da un membro del Consiglio direttivo regionale. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta. A parità di voti prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Per modifiche statutarie occorre invece la presenza di almeno tre quarti dei Consiglieri nazionali ed il voto favorevole della maggioranza degli stessi.

### **Art. 24**

Ove le riunioni dei Consigli regionali e quelle straordinarie del Consiglio nazionale non fossero di pratica attuazione ed occorresse conoscere il pensiero di vari membri su argomenti di limitata importanza e soltanto di carattere organizzativo, possono effettuarsi consultazioni per corrispondenza.

### **Art. 25**

Le cariche sociali non sono retribuite, hanno la durata di tre anni e sono rinnovabili.

## **Art. 26**

La Presidenza nazionale, le Sezioni ed i Nuclei sono autorizzati ad usare: la Presidenza nazionale, il Medagliere; le Sezioni ed i Nuclei, la Colonnella; conformi al modello di cui allegato n. 1, approvato dal Ministro per la Difesa. I Soci sono autorizzati ad usare il distintivo sociale quale risulta dal disegno di cui all'allegato n.2, approvato dal Ministro per la Difesa. In occasione di manifestazioni ufficiali alle quali partecipano, in corpo o rappresentanza, con la Colonnella, i Soci debbono usare il berretto a busta ed il soprabavero di panno rosso con alamari di ordinanza. La scorta al Medagliere è costituita da due componenti dell'Associazione.

## **Capo V**

### **Art. 27**

Patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a. dall'importo della quota sociale;
- b. dalle oblazioni volontarie di iscritti e simpatizzanti;
- c. dai contributi eventuali di Enti, Associazioni e simili;
- d. dai lasciti, donazioni, usufrutti, titoli ed altro.

### **Art. 27**

La quota sociale è stabilita di anno in anno dalla Presidenza nazionale.

Tale quota è comprensiva del costo della tessera, del bollino annuale e dell'abbonamento al periodico "Il Granatiere", il cui importo dovrà essere inviato direttamente alla Presidenza nazionale. Le tessere sociali, di modello unico, firmate dal Presidente nazionale, sono compilate dalle Sezioni e controfirmate dal Presidente di queste.

### **Art. 28**

Le entrate di cui ai comma b., c., d. dell'articolo 27 sono di esclusiva pertinenza degli organi cui sono state destinate dagli offerenti.

### **Art. 29**

Il Consigliere amministrativo del Comitato centrale ed il Segretario dei Centri regionali o delle Sezioni provvedono, secondo le direttive dei Consigli, alla gestione economico-finanziaria ed alla compilazione annuale del bilancio consuntivo.

Il bilancio consuntivo delle Sezioni deve essere sottoposto alla approvazione dell'Assemblea generale dei soci e depositato presso il Consiglio del Centro Regionale.

Il bilancio del Centro Regionale deve rimanere a disposizione presso il Consiglio del Centro Regionale.

Il bilancio dell'Associazione, presentato dal Consigliere amministrativo, deve essere sottoposto all'esame preventivo del Collegio dei Revisori dei conti ed approvato dal Consiglio nazionale.

### **Art. 30**

L'anno finanziario dell'Associazione nazionale Granatieri di Sardegna ha inizio il 1 gennaio ed ha termine il 31 dicembre.

Il bilancio preventivo dell'anno in corso e il bilancio consuntivo dell'anno precedente dovranno essere compilati entro il mese di marzo di ogni anno; quest'ultimo dovrà essere inviato al Ministero della Difesa.

### **Art.31**

Il regolamento per l'esecuzione del presente statuto dovrà essere deliberato dal Consiglio nazionale e sottoposto all'approvazione del Ministro per la Difesa.

VISTO

d'ordine del Presidente della Repubblica

IL MINISTRO PER LA DIFESA

## Allegato 1

### DESCRIZIONE DELLA COLONNELLA (ALL. N. 1)

Descrizione delle parti componenti:

1. Asta in metallo bianco lunga m. 1,80 sormontata da una granata regolamentare di cm. 10;
2. Asticciola trasversale reggi drappo pure in metallo bianco avvitata all'asta e nella quale vengono infilati sette anelli di nastro colore bianco rosso, cuciti al drappo;
3. Drappo quadrato in seta, al retto e al verso di cm. 70 di lato e con l'aggiunta di cm.9 di frangia d'argento al bordo inferiore;

RETTO (tutto azzurro come il nastro delle decorazioni al V.M.): un riquadro a filo d'oro lungo tutto il perimetro del drappo come da illustrazione, cm.4 dal bordo del drappo stesso. In grandezza proporzionale sul lato superiore del drappo e su due righe la dicitura "ASSOCIAZIONE NAZIONALE GRANATIERI DI SARDEGNA". Il riquadro a filo d'oro è spezzato per far posto alla prima parte della dicitura superiore. Sul lato inferiore del drappo il nome della città cui risponde alla Sezione. Al centro del drappo campeggia, sempre in grandezza proporzionale, lo stemma araldico del comune che dà il nome alla Sezione. Dai vertici nel riquadro a filo d'oro convergono verso il centro quattro fiamme a vento a tre punte, di colore rosso scarlatto, anch'esse in grandezza proporzionale (iscrizione e ricami in oro).

VERSO (tutto rosso scarlatto): in grandezza proporzionale alla base del drappo il motto araldico "A ME LE GUARDIE" (a cm.8 dal bordo del drappo). Al centro del drappo campeggia in grandezza proporzionale la granata bianca regolamentare, con gli alamari leggermente incurvati con la convessità rivolta in fuori. Al centro della granata la data di fondazione del Corpo "1659". Alamari, granata ed iscrizione in argento.

Nastro tricolore di seta largo 4-5 cm. Da annodare all'asta all'altezza dell'asticciola e pendente all'asta stessa per circa 50 cm.

Le Sezioni potranno usare, debitamente aggiornate, le attuali "Colonnelle" fino a consumazione; quelle che dovessero invece provvedersene non potranno adottare che il modello soprascritto.

## DESCRIZIONE DEL MEDAGLIERE (ALL. N. 1)

Descrizione delle parti componenti;


Asta in metallo bianco di m.2,16 sormontata da un'"Aquila Romana" sempre in metallo bianco di cm. 19 di altezza.

Drappo di seta di colore rosso scarlatto con i lati di cm. 98 e di cm. 84 diviso da una frangia d'oro posta a cm.33 dal bordo inferiore del drappo stesso. Nella parte superiore vi trovano posto le Medaglie al V.M. (tutte le diciture sono in oro).

Nella parte inferiore campeggiano una granata regolamentare e la dicitura "ASSOCIAZIONE NAZIONALE GRANATIERI DI SARDEGNA" (granata e dicitura sono ricamate in filo d'oro). Il verso del drappo è uguale a quello della colonnella.

**VISTO**  
**Il Ministro per la Difesa**  
**F.to Lattanzio**

COLONNELLA



MEDAGLIERE NAZIONALE





### **DISTINTIVO SOCIALE**

Richiama il fregio tradizionale del Corpo dei Granatieri ed è costituito da un corpo di granata rotonda, del diametro di mm.7, con due manici laterali verso l'alto e sormontato da una fiamma dritta a punta con base larga mm.10 ed alta mm.7.

Il distintivo va assicurato all'occhiello della giacca a mezzo spillo e di altro fermaglio idoneo.

**VISTO**

**Il Ministro per la Difesa  
F.to Lattanzio**